



ATC 11 PISTOIA

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11

Delibera del Comitato di Gestione dell'ATC Pistoia N° 29 del 17 aprile 2024

Oggetto: Risarcimento Danni Causati dalla Fauna Selvatica alle Colture Agricole nell'Anno 2023

PRESENTI: ANDREINI Antonio, CAFISSI Andrea, NOCI Giancarlo, FATTORINI Stefano, GIRONI Luca, MELI Maurizio, Maurizio PROCISSI

ASSENTI: BRUZZANI Alberto, NANNINI Roberto, VARINI Luca

Il Comitato di Gestione

VISTO l'art. 12 comma 1 lettera h) della L.R. 3/94 che attribuisce ai Comitati degli ATC la determinazione e l'erogazione, secondo le indicazioni contenute nel piano faunistico venatorio regionale, di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria;

TENUTO CONTO dei "Criteri e modalità per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi stessi" di cui al punto 4) della Sezione C del PRAF 2012-2015;

PRESO ATTO che alle denunce di danno presentate dagli agricoltori nel corso del 2023 hanno fatto seguito gli accertamenti e le stime quantitative ad opera del tecnico incaricato e redatti i relativi verbali di sopralluogo depositati agli atti e inseriti nel gestionale Zerobyte;

PRESO ATTO dei criteri regionali per l'indennizzo dei danni individuati dal PRAF e dei danni non ammissibili a risarcimento indicati al punto 4.5 " non sono comunque ammessi a risarcimento che si sono verificati: nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994, nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria, i danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati; i danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse; i danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento; i danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta; gli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria; i danni provocati da piccioni di città o da altri animali domestici; i danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche; i danni di importo complessivo inferiore a Euro 100";

TENUTO CONTO che i danni verificatisi all'interno di Istituti Pubblici, esclusi le ZRC, ZRV e altri Istituti in convenzione, sono di competenza della Regione nonché quelli prodotti alle opere approntate sui terreni agricoli funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

PRESO ATTO che la Commissione "Danni e Prevenzione" ha proceduto alla valutazione dei prezzi unitari dei prodotti agricoli desunti dai mercuriali o da indagini di mercato per i prodotti non da essi contemplati e alla verifica dell'esito di ciascuna domanda presentata;

VISTO l'elenco trasmesso dalla Commissione Danni e Prevenzione, e depositato agli atti, dal quale si evince l'esito delle domande pervenute e la quantificazione economica del danno tenuto conto dei criteri anzidetti;



ATC 11 PISTOIA

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PISTOIA 11

PRESO ATTO che la Commissione Danni e Prevenzione ha richiesto la sospensione della liquidazione dei danni per alcune aziende poste sotto osservazione negli anni precedenti per reiterati danni e mancata attivazione delle misure di prevenzione proposte posto che il PRAF prevede *....." Il rifiuto da parte dell'imprenditore agricolo di adottare i mezzi di prevenzione suggeriti dalla Provincia/ATC, pur in presenza di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza, la non ottemperanza degli oneri di posa in opera o manutenzioni definiti negli accordi di cui al par. 4.3 o l'inadeguato utilizzo dei medesimi, esonerano il soggetto competente dall'obbligo del risarcimento dei danni";*

VISTO l'art. 26 della L. 157/92 che prevede *" per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23";*

PRESO ATTO che la Commissione Danni e Prevenzione ha richiesto, in ragione del punto precedente, di non risarcire i danni causati da specie protette;

PRESO ATTO che l'ammontare complessivo dei danni 2023 è pari a € 83.049,57;

PRESO ATTO che le risorse stanziare sul capitolo del bilancio Se del 2023 per il risarcimento dei danni sono pari a € 65.000,00;

VALUTATO che il totale degli indennizzi è superiore a quanto stanziato sul competente capitolo di bilancio e pertanto di procedere all'utilizzo di parte del fondo di riserva Se per consentire la liquidazione del 100% dei singoli importi;

a voti unanimi
DELIBERA

- di approvare i prezzi delle colture agricole, campagna 2023 di cui all'allegato A;
- di disporre la liquidazione degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole alle aziende di cui all'allegato elenco B per complessivi € 40.264,54 e di sospendere la liquidazione dei danni di alcune aziende che non hanno adottato le misure di prevenzione convenute per stimati € 42.785,03 come evidenziate nell'Allegato B;
- di imputare le sopradescritte liquidazioni all'apposito capitolo di bilancio 2023 Se.

F.to in originale

Il Presidente
Antonio ANDREINI

Il Segretario
Stefano FATTORINI